

Codice A1112C

D.D. 26 settembre 2018, n. 589

Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32, c.2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di verifica presenza di ordigni bellici nell'intervento di "Rimozione coperture in fibrocemento amianto ex Galoppatoio di Stupinigi", allo Studio Techgea s.r.l. per l'importo di 5.673,00 o.f.i. Procedura di acquisizione sottosoglia, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. CIG. ZA024FEA73

Premesso che:

si è reso necessario dar corso all'affidamento dei lavori occorrenti per la bonifica in area non confinata della copertura in fibrocemento amianto interessante il fabbricato di proprietà regionale denominato "Ex Galoppatoio" di Stupinigi, contraddistinto catastalmente al Foglio di mappa 14 – particella 20 – sub. 1 e compreso tra Via Debouchè e Via Vinovo, nel Comune di Nichelino (TO), nonché il campionamento dei terreni limitrofi al fabbricato sopra indicato, le relative analisi di laboratorio e, qualora queste indicassero la presenza di fibre di amianto, la loro eventuale bonifica in quanto:

- con ordinanza 4/2015 prot. n. 22191 del 17.8.2015 il Comune di Nichelino ha ordinato, tra le varie cose, di provvedere alla rimozione e smaltimento di tutte le lastre in fibrocemento contenenti amianto, presso il complesso di proprietà regionale sito in Nichelino e compreso tra Via Debouchè e Via Vinovo, denominato "Ex Galoppatoio";
- con ordinanza 5/2015 prot. n. 30872 del 26.10.2015, a fronte delle richieste dell'Amministrazione regionale, il Comune di Nichelino ha prorogato i limiti temporali per l'esecuzione degli interventi sopra enunciati;
- per l'impossibilità di accedere al fondo a causa dell'esproprio di porzione di terreno regionale sul quale era attestato l'accesso (tratto peraltro interessato all'epoca da operazioni di bonifica bellica) e la necessità di attendere la realizzazione di una nuova strada interpodereale di recente realizzazione, non è stato possibile eseguire i lavori nell'ambito del precedente contratto di manutenzione edile conclusosi il 30.9.2016;
- non è stato possibile affidare alla nuova impresa aggiudicataria dell'accordo quadro per la manutenzione degli immobili in proprietà o in uso alla Regione Piemonte nella provincia di Torino l'intervento di che trattasi sia perché non in possesso della qualificazione adeguata per lo smaltimento dell'amianto sia perché detta impresa ha dichiarato in sede di gara di non voler ricorrere al subappalto;

con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 20.12.2017 si è proceduto all'indizione di gara mediante procedura negoziata per acquisizione sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del predetto intervento per l'importo stimato a base d'asta di € 112.368,20, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €38.508,50 oltre IVA CIG [73222396C5], sulla base del Progetto esecutivo, redatto dai funzionari del Settore tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro, agli atti dell'Amministrazione, approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale unitamente alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma MePA;

con la suddetta Determinazione dirigenziale è stato individuato per la scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Capitolato nonché della lettera di invito, ed è stato altresì approvato il quadro economico di spesa ammontante a complessivi €141.378,89 o.f.c.;

con D.G.R. n. 31-6356 del 12.1.2018 l'Ing. Anna Maria Facipieri è stata nominata Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro in sostituzione dell'Ing. Stefania Crotta;

con nota del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni Lepri, del 15.1.2018 prot. 2892/A11000, l'Ing. Anna Maria Facipieri è stata incaricata per le funzioni di Responsabile del Procedimento per appalti di lavori e servizi, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quindi anche per l'appalto in questione;

con Determinazione dirigenziale n. 295 del 18/05/2018 veniva aggiudicato l'intervento di bonifica in area non confinata della copertura in fibrocemento amianto interessante il fabbricato di proprietà regionale denominato "Ex Galoppatoio" di Stupinigi alla ditta INTERECO SERVIZI s.r.l. (P. IVA 04185561000), corrente in Pomezia (RM) via Trieste 12, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che, in considerazione della specifica lavorazione contenuta nell'integrazione al piano di lavoro, redatto a norma del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., presentato all'ASL competente, il 05/07/2018, l'impresa esecutrice prevede di effettuare una campagna di scassi a benna con maglia di 20*20 ml finalizzata a valutare l'eventuale contaminazione del suolo;

rilevato che nel corso delle riunioni prodromiche all'avvio del cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Umberto Siniscalco dello Studio O. Siniscalco incaricato con Determinazione dirigenziale n. 402 del 25.6.2018, ha richiesto che, prima dell'inizio dell'intervento di scavo sul terreno, sia effettuata la verifica della presenza di ordigni bellici in tutta l'area interessata, sino ad una profondità di 1 m dal piano campagna e per un'estensione di 10.000 mq;

dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. o SCR Piemonte s.p.a., di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all'art. 1, commi 455-456 della legge 296/2006 o accordi quadro Consip s.p.a. di cui all'art. 2, comma 255, della legge 191/2009, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura;

rilevato di non poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio che si deve acquisire non è presente su detto mercato con la specificità richiesta;

considerato che il Settore scrivente ha provveduto ad espletare specifica ricerca di mercato, con note in data 10 agosto 2018, mediante acquisizione di preventivi, conservati agli atti, da parte di Operatori Economici in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio in questione, reperiti dal sito internet;

- Studio Genovese & Associati Geologia & Ambiente - prot. n. 55503 del 10/08/2018 - con sede in Via Camogli, 10 - 10134 Torino, che ha presentato un preventivo per un ammontare complessivo di €4.800,00 o.f.e.;
- Studio Techgea s.r.l. - prot. n. 55504 del 10/08/2018 - con sede in Via Modigliani 26/a - 10137 Torino, che ha presentato un preventivo per un ammontare complessivo di €4.650,00 o.f.e.;
- Ing. Sergio Zanello - prot. n. 55505 del 10/08/2018 - con sede in Corso Grosseto 300 - 10151 Torino, che non ha presentato offerta;

considerato che il preventivo dello Studio Techgea s.r.l. - prot. n. 55789 del 13/08/2018 - P.IVA 01154560070, risulta quello di minor importo;

vista la dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedura di appalto, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del legale rappresentante, presentata dallo Studio Techgea s.r.l., acquisita unitamente al preventivo con nota prot. 55789 del 13/08/2018 e conservata agli atti del procedimento;

vista la documentazione, presentata in sede di offerta, riportante i dati relativi al DURC e gli estremi della polizza RC professionale;

visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico Techgea s.r.l., acquisito dall'Amministrazione in data 18.9.2018;

visto il casellario ANAC attestante che non sussistono iscrizioni in capo a Techgea s.r.l.;

atteso che la società Techgea S.r.l. risulta attualmente iscritta nel Registro della Camera di Commercio di Torino;

ritenuto che sussistono gli estremi per procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, formalizzando l'incarico mediante lettera a contratto secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

atteso che ai sensi dell'art. 103, comma 11, vista la particolare natura dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la prestazione della cauzione definitiva essendo la prestazione oggetto di affidamento coperta dalla polizza d'assicurazione professionale;

vista la documentazione presentata dallo Studio Techgea s.r.l. e successiva integrazione pervenuta in data 14.9.2018, agli atti del Settore, dalla quale il medesimo risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico in argomento;

acquisiti gli estremi della polizza di assicurazione professionale;

dato atto che occorre procedere con urgenza all'affidamento del servizio in questione allo Studio Techgea s.r.l. al fine del prosieguo dei lavori di rimozione e smaltimento di tutte le lastre in fibrocemento contenenti amianto, presso il complesso di proprietà regionale sito in Nichelino e compreso tra Via Debouchè e Via Vinovo, denominato "Ex Galoppatoio e, nelle more della stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, di procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del predetto D.Lgs, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole;

considerato che, a tal fine, risulta necessario impegnare la somma di €5.673,00, di cui €4.650,00 per il servizio in argomento ed €1.023,00 per IVA al 22% (IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), a favore dello Studio Techgea s.r.l. (P.IVA 01154560070), (Cod. Benef 348844) sul capitolo 203905/2018 e che non occorre corrispondere alcun contributo ANAC ai sensi della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con D.G.R. 1-7022 del 3/06/2018 ed in applicazione della L. 190/2012 s.m.i., è sottoposta al visto di legittimità del Direttore;

dato atto, che ai sensi dell'art 26 c. 3-bis D.Lgs 81/08, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non occorre redigere il DUVRI, e che, in ogni caso, l'attività sarà coordinata dal CSE;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni delle Circolari esplicative del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 000142/SB100 del 7.2.2013 e Prot. n. 00068737/SB100 del 5.7.2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visti il D.Lgs. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”* per le parti ancora in vigore;

viste la Linee Guida n.4 , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”* e s.m.i.;

visto l'art. 17, L.R. n. 23/2008 recante *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”* e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare gli artt. 23 e 37;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

vista la L. 190/2012 *“ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 di approvazione del *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”*;

visto il D.P.R. n. 633/1972 *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”* e ss.mm.ii;

vista la Legge 266/2002 *“Documento unico di regolarità contributiva”* e s.m.i.;

vista la L.R. 5.4.2018 n. 4;

vista la DGR 26-6722 del 6.4.2018;

determina

- di approvare il preventivo - prot. n. 55789 del 13/08/2018 – dello Studio Techgea S.r.l. P.IVA 01154560070, con sede in Via Modigliani 26/a - 10137 Torino, per un ammontare di € 4.650,00 o.f.p.e., conservato agli atti del procedimento, riferito al servizio di verifica della presenza di ordigni bellici nell'area circostante il fabbricato di proprietà regionale denominato *“Ex Galoppatoio”* di Stupinigi;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione dell'urgenza, a seguito del confronto concorrenziale esperito, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di verifica della presenza di ordigni bellici

nella predetta area, per un'estensione di 10.000 mq, secondo le specifiche contenute nella lettera di richiesta preventivo e nel preventivo offerto dello Studio Techgea s.r.l. P.IVA 01154560070, con sede in Via Modigliani 26/a - 10137 Torino, per un importo complessivo pari a €5.673,00 o.f.p.i.;

- di dare atto che non è dovuto alcun contributo ANAC;
- di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e smi non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.673,00, di cui € 4.650,00 per il servizio in argomento ed € 1.023,00 per IVA al 22%, (IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), a favore dello Studio Techgea S.r.l. P.IVA 01154560070, con sede in Via Modigliani 26/a - 10137 Torino. (Cod. Benef. 348844) sul capitolo 203905/2018;

TRANSAZIONE ELEMENTARE - CAPITOLO 203905

Missione 01 Programma 0106

Conto finanziario: U2.02.03.05.001

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Spese ricorrenti: 4 (non ricorrenti)

Perimetro sanitario: 3

- di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 37 e art. 23, comma 1 lett. b e comma 2) dei seguenti dati:
 - Beneficiario: Studio Techgea S.r.l. (P.IVA 01154560070)
 - Importo: Euro 5.673,00 o.f.p.c.
 - Dirigente responsabile: Ing. Anna Maria Facipieri
 - Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo confronto concorrenziale.
- di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Anna Maria Facipieri

VISTO DI CONTROLLO
IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

Referenti:
Roberta Romeo